



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Felice Mercogliano

**Breve nota sulle prime leggi romane  
e su alcuni sviluppi  
in materia di responsabilità privata**

**Numero XIII Anno 2020**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Breve nota sulle prime leggi romane e su alcuni sviluppi in materia di responsabilità privata

**SOMMARIO:** 1. La legislazione decemvirale – 2. La *lex Aquilia* – 3. I contributi basilari di Schipani e di Cannata – 4. Sfumature della *culpa* – 5. Profili problematici del concorso di colpa e della responsabilità oggettiva – 6. La questione aperta della tutela esterna dei diritti di credito – 7. Un cenno agli esiti codicistici

### 1. *La legislazione decemvirale*

Nella fase repubblicana romana arcaica, la ‘costituzione’ decemvirale, contenuta sin dal 451-450 a.C. nelle XII Tavole<sup>1</sup>, prevede per la prima volta espressamente la responsabilità a carico di privati per alcuni fatti illeciti. Vale forse la pena delinearne una sintesi, senza la pretesa di poter risolvere questioni ancora spinose nel dibattito storiografico attuale sul danno aquiliano e le qualificazioni di *iniuria*, *dolus* e *culpa*. In una prospettiva, dunque, che abbia appena la finalità di introdurre alla problematica della responsabilità aquiliana, con metodo ricognitivo delle principali fonti a partire da quelle decemvirali (*Tab.*

---

<sup>1</sup> Riesami recenti delle XII Tavole sono stati offerti quasi contemporaneamente da T. MCGINN, *Table IV of the XII Tables*, Napoli, 2018 e, talora con divergenti interpretazioni, dall’opera palinogenetica con commento lemmatico, nonché traduzioni in francese, di M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome, 2018, inoltre nei volumi, strutturati per unità tematiche: *XII Tabulae. Testo e commento*, I-II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018 (cfr. già EAD., ‘*Iniuria cum damno*’. *Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002, 223-237).

8.2-4<sup>2</sup>) sino alla *lex Aquilia*. In conclusione di questa mia breve nota propongo alcune considerazioni su *dolus* e *culpa* e in tema di responsabilità oggettiva.

Le condotte del singolo punite configurano illeciti che si concretizzano in danni materiali prodotti ad altri appartenenti alla *civitas* e comportano di regola una sorta di vendetta ritualizzata, proporzionata alla gravità del danno stesso. Nel senso che viene ammesso il cosiddetto taglione, applicato nel caso della lesione fisica subita da una persona (*membrum ruptum*). Taglione che nelle XII Tavole (*Tab. 8.2*)<sup>3</sup> trova ingresso tuttavia soltanto dopo che non sia stato possibile un componimento di natura quasi transattiva, alternativo e lasciato all'autonomia delle parti, le quali avrebbero così potuto chiudere la vicenda con un patto di natura pecuniaria. Viene poi prevista esclusivamente una somma pecuniaria da pagare al danneggiato per l'*os fractum* (il doppio per un libero, rispetto ai 150 sesterzi per un servo)<sup>4</sup> e per l'*iniuria* (25 sesterzi)<sup>5</sup>.

In sintesi, la legislazione decemvirale, affianco ad illeciti considerati lesivi della comunità intera, della *civitas* insomma, individua sanzioni per atti di violenza, lesivi dei singoli, segnando «in questa materia un momento di transizione, in cui l'antico regime della vendetta privata è già in ampia misura superato da quello delle composizioni volontarie,

---

<sup>2</sup> Con particolare riferimento a *Tab. 8.2-4*, cfr. M.F. CURSI, *Gli illeciti privati*, in *XII Tavole. Testo e commento*, II, cit., 562-575 e R. CARDILLI, *Il problema dell'elemento soggettivo nelle XII tavole*, in *XII Tavole*, cit., 844-850; nonché M. HUMBERT, *La loi*, cit., 433-453, ivi (446-448) uno squarcio interessante su responsabilità oggettiva o soggettiva, per mostrare che sarebbe stato valutato pure l'elemento intenzionale nelle norme decemvirali sulle lesioni personali, così come nel complesso delle XII Tavole.

<sup>3</sup> *Tab. 8.2: Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto*. Espongo per questo versetto, come per i due seguenti, la lezione di S. RICCOBONO, in *FIRA. P*, Florentiae, 1941, 53-54.

<sup>4</sup> *Tab. 8.3: Manu fustive si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL poenam subit sestertiorum*, lievemente diversa è la recente ricostruzione palinogenetica della Cursi, ma che non ne muta la sostanza: [*manu fustive*] *si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL poenae sunt* (si v. sul punto anche M.F. CURSI, *Gli illeciti*, cit., 571).

<sup>5</sup> *Tab. 8.4: Si iniuriam [alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunt*, secondo la Cursi il versetto si presenterebbe ben poco differente: *si iniuria [alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunt* (M.F. CURSI, *Gli illeciti*, cit., 571).

rimesse al libero accordo tra offensore e offeso, mentre accanto ad esso si va delineando il nuovo sistema delle composizioni legali»<sup>6</sup>. Dunque, in altre parole, in principio si configurano due ipotesi normative di lesioni personali: il *membrum ruptum* (punito con il taglione, a meno che non vi fosse un accordo, oggi diremmo transattivo tra la parte offesa e l'offensore, su una sorta di risarcimento pecuniario) e l'*os fractum* (sanzionato con una pena fissa di trecento seterzi per un uomo libero e la metà per un servo). Inoltre, v'era una figura di *iniuria* non qualificata, punita con un'altra pena pecuniaria, fissata in venticinque assi.

Il quadro legislativamente impostato dalle XII Tavole, in materia di danneggiamento, verrà poi derogato<sup>7</sup> dalla legge Aquilia, della quale occorre ora esporre i tratti salienti.

## 2. La 'lex Aquilia'

Accenniamo, quindi, alle origini storiche della responsabilità privata, basata sulle fondamenta romane della *lex Aquilia*<sup>8</sup> in una Roma arcaica che risulta in principio caratterizzata da uno scarso intervento degli organi della comunità cittadina, in casi di comportamenti di individui direttamente dannosi per altre persone. Peraltro non si trattava allora di

---

<sup>6</sup> Così B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, 60, cfr. anche, ivi, 61-62 con ntt. 47-49. In generale si v., per tutti, magistralmente sull'ampio tema ma sotto il profilo non penalistico, B. ALBANESE, s.v. *Illecito (storia)*, in *Enc. dir.*, 20, Milano, 1970, 50-90.

<sup>7</sup> Come si legge in Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.1 pr.: *Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locatae sunt, derogavit, sive duodecim tabulis, sive alia quae fuit ...*. Brano analizzato di recente da C. MASI DORIA, *Brevi note su Ulp. 18 ad ed., D. 9.2.1 pr.*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, 743-750, la quale, in riferimento all'uso in esso del verbo *derogare*, conclude per una sua valenza tecnica precisa, nel senso che sarebbero state sostituite soltanto le parti delle disposizioni decemvirali sul *damnum iniuria datum*, lasciando intatto il resto.

<sup>8</sup> Si v., fra gli altri, G. VALDITARA, *Dalla 'lex Aquilia' all'art. 2043 del codice civile*, in *Diritto romano e terzo millennio. Radici e prospettive dell'esperienza giuridica contemporanea. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 3-7 giugno 2000*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2000, 173-238. Ultimamente, cfr. G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*<sup>2</sup>, Bologna, 2018, 145-173.

reazioni arbitrarie di chi si vedesse colpito e offeso, ma di casi nei quali l'offeso si sentisse di infliggere un male, a causa dell'illecito ricevuto, pur sempre sotto la vigilanza almeno della comunità. Dunque, si poteva configurare una sorta di autodifesa controllata dall'organizzazione cittadina. Tutto ciò, in generale, nel contesto della preistoria della tutela giurisdizionale dei diritti a Roma, nonché del complesso rapporto tra le origini della storia processuale da illecito e tutela privata (della quale restano notorie tracce nel caso del furto manifesto), la cui legalizzazione avvenne certamente in correlazione con il cementarsi della comunità politica<sup>9</sup>. Diverso problema nella storia è quello delle forme di composizione delle controversie che prevedano reazioni del corpo sociale quali disonore, magia, ordalie, duelli, faide e ritorsioni, comunque strumenti attestati altrove in caso di illeciti<sup>10</sup>.

Si perviene ad un'innovazione legislativa, destinata a lasciare storicamente un segno epocale: il punto di svolta è costituito dalla *lex Aquilia de damno* (da cui traiamo la definizione usata ancora oggi di danno «aquiliano»), un plebiscito<sup>11</sup> la cui datazione (controversa) può dirsi in prevalenza, ma senza certezze, fissata al 286 a.C. Collocazione cronologica ricavata generalmente dalla Parafrasi di Teofilo<sup>12</sup>, che ricorda appena prima una sedizione, individuata nella terza secessione plebea, quella in via singolare avvenuta sul Gianicolo, del 287 a.C., da cui scaturisce con la *lex Hortensia* l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges*.

La *lex Aquilia de damno* è ben documentata nelle fonti giuridiche romane, specialmente da Gaio, che nel III commentario delle sue Istituzioni vi dedica espressamente dieci paragrafi (Gai 3.210-219) e

---

<sup>9</sup> Cfr. sul punto M. TALAMANCA, voce *Processo civile (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 36, Milano, 1987, 4-7.

<sup>10</sup> Come mostra, per tutti, P. STEIN, *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici*, rist. trad. it. Milano, 1995, 15-26.

<sup>11</sup> Lo sappiamo da Ulp. 18 *ad ed. D.* 9.2.1.1: *Quae lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit.*

<sup>12</sup> Teoph. Par. 4.3.15.

prosegue con la trattazione dell'*iniuria* fino al § 225, ma pure nella compilazione giustiniana<sup>13</sup>.

La *lex Aquilia* si compone di tre capitoli (*capita*).

Il I *caput* punisce, prevedendo la *manus iniectio*, l'uccisione di un altrui uomo o quadrupede che sia nel novero dei *pecudes* (animali che si muovono in greggi o armenti, rientranti nelle *res mancipi*), con l'obbligo di pagare, a favore del padrone danneggiato, una somma pari al valore massimo dell'ucciso nell'ultimo anno<sup>14</sup>.

Il II *caput*, introduce, in verità, un tipo di danno diverso, rilevante non per essere materiale, bensì di natura economica, scaturente da una condotta parimenti illecita, ma che non si concretizza nel verificarsi di un effetto negativo o distruttivo su un bene fisico oppure su un essere animato. In estrema sintesi, questo II *caput* punisce l'*adstipulator* (il co-stipulante) che abbia effettuato l'*acceptilatio* (remissione dell'intero debito) dell'obbligazione ai danni del creditore principale<sup>15</sup>, ma ben presto cade in desuetudine, assorbito dalla disciplina del mandato<sup>16</sup>.

Il III *caput* punisce una serie di altri atti dannosi. Si parla nel testo della legge di danni subiti da attività altrui di *urere* (bruciare), *frangere* (infrangere) e *rumpere* (rompere)<sup>17</sup>. La somma da risarcire è pari al maggior valore del bene avuto negli ultimi trenta giorni<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Nel quarto libro delle Istituzioni giustiniane, il III capitolo è intitolato *De lege Aquilia* e contiene ben sedici paragrafi dopo il *principium* (I. 4.3 pr.-16); nei Digesti di Giustiniano v'è un intero titolo *Ad legem Aquiliam* (D. 9.2) con 57 densi frammenti; infine, nel Codice giustiniano, il titolo 35 del III libro comprende sei costituzioni imperiali dal 222 al 294, ovvero da Severo Alessandro a Diocleziano, sotto la rubrica *De lege Aquilia*.

<sup>14</sup> Gai 3.210: *Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite cautum est, <ut> si quis nomine alienum alienamve quadrupedem, quae pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur.*

<sup>15</sup> Gai 3.215: *Capite secundo <adversus> adstipulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur.*

<sup>16</sup> Gai 3.216: *Qua et ipsa parte legis damni nomine actionem introduci manifestum est; sed id caveri non fuit necessarium, cum actio mandati ad eam rem sufficeret; nisi quod ea lege adversus infitiantem in duplum agitur.*

<sup>17</sup> Gai 3.217: *Capite tertio de omni cetero damno cavetur. Itaque si quis servum vel eam quadrupedem, quae pecudum <est, vulneraverit sive eam quadrupedem, quae pecudum numero> non est, velut canem, aut feram bestiam, velut ursum, leonem, vulneraverit vel occiderit, hoc capite actio constituitur. In ceteris*

Quest'ultima previsione legislativa aquiliana comunque fa riferimento ad un'entità da considerare distinta rispetto al I *caput*: una diminuzione di valore di un bene (non distrutto come nel primo caso, ma in senso proprio danneggiato). Quindi, la valutazione *ex capite tertio* s'incentra in concreto sull'avvenuta sottrazione di valore economico della cosa<sup>19</sup>.

Il nesso di causalità, in principio, avrebbe dovuto essere immediato. L'imputabilità del danno richiede una colpa commissiva. In modo manifesto, il danno deve essere arrecato materialmente e direttamente al bene e incidente subito su di esso: inferto da qualcuno con il suo corpo («*corpore suo*»<sup>20</sup>). Tuttavia, in prosieguo di tempo, anche per danni non strettamente corporali, per ampliare l'applicazione ristretta della legge Aquilia<sup>21</sup>, si concedono *actiones utiles* e *in factum*<sup>22</sup>, nonché *ficticiae*<sup>23</sup>:

---

*quoque animalibus, item in omnibus rebus, quae anima carent, damnum iniuria datum hac parte vindicatur. Si quid enim ustum aut ruptum aut fractum, actio hoc capite constituitur, quamquam potuerit sola 'rupti' appellatio in omnes istas causas sufficere: 'ruptum' <enim intellegitur, quod quoquo modo corruptum> est; unde non solum usta aut rupta aut fracta, sed etiam scissa et collisa et effusa et quoquo modo vitata aut perempta atque deteriora facta hoc verbo continentur.*

<sup>18</sup> Gai 3.218: *Hoc tamen capite non quanti in eo anno, sed quanti in diebus xxx proximis ea res fuerit, damnatur is, qui damnum dederit. Ac ne 'plurimi' quidem verbum adicitur; et ideo quidam putaverunt liberum esse iudici ad id tempus ex diebus xxx aestimationem redigere, quo plurimi res fuit, vel ad id, quo minoris fuit. Sed Sabino placuit proinde habendum, ac si etiam hac parte 'plurimi' verbum adiectum esset; nam legis latorem contentum fuisse, <quod prima parte eo verbo usus est>.*

<sup>19</sup> In tal senso si v. A. CORBINO, *L'oggetto della aestimatio damni nella previsione del primo e del terzo capitolo del plebiscito aquiliano*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 699-710; *contra* M.F. CURSI, *'Iniuria cum damno'*, cit., 204-212.

<sup>20</sup> Sul punto si v., per tutti, I. PIRO, *Damnum 'corpore suo dare'. Rem 'corpore' possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possesso nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli, 2004, 15-211.

<sup>21</sup> Gai 3.219: *Ceterum> placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit; ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur, veluti si quis alienum nomine aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur, item si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in puteum descenderet, et is ascendendo aut descendendo ceciderit, aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis laesus sit. Item contra si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit et is suffocatus fuerit, hic quoque corpore suo damnum dedisse eo, quod proiecerit, non difficiliter intellegi potest.*

<sup>22</sup> Panoramica in P. ZILLOTTO, *L'imputazione del danno aquiliano. Tra 'iniuria' e 'damnum corpore datum'*, Padova, 2000, 59-100.

furono queste ultime possibili mezzi di estensione della tutela offerta dallo *ius civile* pure agli e verso stranieri. Peraltro l'azione munita di una *fictio* del requisito civilistico della cittadinanza (*fictio civitatis*), tesa a offrire specifica tutela agli stranieri e verso di loro, testimonia una diffusione notevole di *peregrini*, da un'epoca risalente<sup>24</sup>.

In altri termini, avviene un'evoluzione interpretativa estensiva dei contenuti della clausola finale della *condemnatio* nell'azione aquiliana e si supera anche – nell'ambito dei progressivi ampliamenti della tutela aquiliana – l'*aestimatio* che abbia per oggetto esclusivamente il valore materiale di quanto sia stato danneggiato nell'anno o nel mese anteriore alla commissione dell'illecito<sup>25</sup>. Nel significato originario d'età almeno decemvirale il *damnum* rappresentava soltanto il danneggiamento di un bene, non un pregiudizio patrimoniale al suo proprietario; in altre parole, è etimologicamente una distruzione materiale di beni e non costituisce, invece, in linea principio una perdita patrimoniale<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Menzionate in fine del brano di Gai 4.37: *Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi. Veluti si furti agat peregrinus aut cum eo <agatur. Nam si cum peregrino> agatur, formula ita concipitur: IUDEX ESTO. SI PARET <L. TITIO OPE> CONSILIOVE DIONIS HERMAEI FILII FURTUM FACTUM ESSE PATERAE AUREAE, QUAM OB REM EUM, SI CIVIS ROMANUS, PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTERET et reliqua; item si peregrinus furti agat, civitas ei Romana fingitur. Similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta civitate Romana indicium datur, su cui v. F. MERCOGLIANO, 'Actiones ficticiae'. Tipologie e datazione, Napoli, 2001, 37-44.*

<sup>24</sup> Sul punto cfr. F. MERCOGLIANO, 'Hostes novi cives'. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica<sup>2</sup>, Napoli, 2020, 23-28.

<sup>25</sup> Si v. in argomento la monografia di G. VALDITARA, *Superamento dell'aestimatio rei nella valutazione del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini*, Milano, 1992, che ricostruisce convincentemente il dettato testuale dei capi I e III, così (ivi, 2-3): 'Si quis servum servamve alienum alienamve quadrupedemve pecudem alienam iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuit, tantum aes ero dare damnas esto' e 'Si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res fuit in diebus triginta proximis, tantum aes ero dare damnas esto'.

<sup>26</sup> Come specifica G. VALDITARA, *Sulle origini del concetto di 'damnum'*<sup>2</sup>, Torino, 1998, 71-73; concorda, fra gli altri, A. CORBINO, *Il danno qualificato e la 'lex Aquilia'*. Corso di diritto romano<sup>2</sup>, Padova, 2008, 7-8.

Poi, sulle basi della legge Aquilia stessa si fonda, nell'esperienza giuridica romana, un lavoro costante della giurisprudenza, che estende le applicazioni delle iniziali previsioni normative. Si delineano, in questa cornice interpretativa della giurisprudenza romana, in maniera connessa e parallela, i criteri per valutare l'inadempimento da parte del debitore stesso: *dolus* e *culpa*, declinati dall'attività dei giuristi romani e nella tradizione romanistica con una raffinatezza concettuale che ha lasciato pagine magnifiche della storia giuridica europea<sup>27</sup>.

### 3. I contributi basilari di Schipani e di Cannata

Un'analisi vasta e diretta ad esaminare e ricostruire in dettaglio la problematica romanistica della colpa secondo i dettami ispirati alla *lex Aquilia* si ritrova, in particolare, nell'opera prima di Sandro Schipani<sup>28</sup>. Questa non casualmente risulta essere risalente a cinquant'anni fa, momento di svolta storiografica nei nostri studi destinati a svincolarsi da un eccessivo dogmatismo concettuale e recuperare il senso propriamente storico-giuridico, attraverso una nuova metodologia ancorata alle fonti antiche e all'interpretazione rigorosa mirata su di esse. Si può rinviare ad essa per un'affidabile ed ampia panoramica della dottrina romanistica fino a Max Kaser, la quale viene ripercorsa da Schipani analiticamente e con l'enucleazione dei punti salienti, oggetto di discussione costante (come si può verificare negli ultimissimi libri in argomento<sup>29</sup>, che ancora s'ispirano tutto sommato alla griglia concettuale dello studioso di scuola torinese).

Il volume di Schipani rimane fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale nel diritto romano, soprattutto per

---

<sup>27</sup> Cfr., per tutti, S. GALEOTTI, *Ricerche sulla nozione di 'damnum'. II. I criteri d'imputazione del danno tra 'lex' e 'interpretatio prudentium'*, Napoli, 2016.

<sup>28</sup> Si v. S. SCHIPANI, *Responsabilità «ex lege Aquilia». Criteri di imputazione e problema della «culpa»*, Torino, 1969 (poi, cfr. ID., *'Lex Aquilia'. 'Culpa'. Responsabilità*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 4-7 giugno 1990*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, 129-187).

<sup>29</sup> Cfr., per tutti, A. TORRENT RUIZ, *'Ad legem Aquiliam'. I. Estudios sustantivos: 'culpa, damnum, causa'*, Madrid, 2019.

l'obiettivo principale perseguito di liberarsi da elaborazioni di stampo dogmatico. Infatti, come dichiara l'a. in una pagina istruttiva<sup>30</sup>, è stato il «dato dogmatico, concepito come un mero supporto unificante, sovrastruttura rispetto alla maturazione di ogni singola decisione, ed al limite proiezione di una nostra categoria su una realtà diversa, che ha ridotto ad un gioco di classificazioni concettuali il problema di indagine storico-giuridica, svalutando l'efficacia della carica di riprovevolezza inerente al ricorso al termine *culpa*; l'esame invece del modo in cui si argomenta con riferimento ad essa ce ne mostra talvolta» altre facce, vale a dire «una operatività efficacemente innovativa, talvolta un'esigenza di costruzione ed unificazione»<sup>31</sup>. Insomma: «un ruolo reale articolato e complesso»<sup>32</sup>. La tematica 'aquiliana' per il maestro 'torinese' divenne nel tempo una costante linea di riflessione, ad ampio spettro, in una sorta di topografia dei nodi problematici di essa. In una più recente raccolta di contributi nella medesima materia egli offre, in particolare, un altro saggio decisamente significativo, quasi un complemento della sua prima monografia<sup>33</sup>. Ove mi sembra raggiunga, fra gli altri, un risultato finalmente da acquisire nella romanistica per sfatare datate dicotomie, in merito alla trasformazione della *culpa*, la quale «non è riconducibile ad un passaggio da una responsabilità oggettiva ad una responsabilità soggettiva»<sup>34</sup>. Infatti, convincentemente spiega Schipani<sup>35</sup> che la *culpa* «procede congiuntamente ad una diversa descrizione della condotta, che, inizialmente a forma vincolata, viene

---

<sup>30</sup> S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 27.

<sup>31</sup> S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 27.

<sup>32</sup> S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 27.

<sup>33</sup> Parlo di S. SCHIPANI, *Pluralità di prospettive e ruolo della 'culpa' come criterio elaborato dalla scienza del diritto nell'interpretazione della 'lex Aquilia'* (1985), in ID., *Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 2009, 29-61. L'a. stesso, in un colloquio personale, mi ricordo, ha definito tale contributo, dalla genesi in un congresso polacco degli anni ottanta del Novecento, in fondo «una postilla» al suo lavoro monografico del 1969.

<sup>34</sup> Così S. SCHIPANI, *Pluralità*, cit., 40.

<sup>35</sup> S. SCHIPANI, *Pluralità*, cit., 40.

poi liberata dalla tipicizzazione originaria, ed apre nuovi problemi di “causalità” e poi di individuazione del danno, nonché dell’*iniuria*».

Mi pare, insomma, del tutto plausibile quanto sostiene Schipani circa la funzione della *culpa*, che sarebbe stata razionalizzatrice ed unificante nel campo argomentativo rotante intorno al fatto illecito. In altri termini, l’a. ha giustamente posto in rilievo l’emersione del requisito della *culpa* e la successiva espansione del suo ruolo, data l’assenza sia nelle XII Tavole che nella *lex Aquilia* di qualsiasi menzione esplicita di essa. Si sarebbe dunque modellato un principio generale di responsabilità sulla *culpa*, intesa quale criterio di imputazione non sul piano esclusivamente oggettivo né slegato dai nessi di causalità, tranne alcuni casi se tipizzati legislativamente<sup>36</sup>.

In quel medesimo periodo fervido di innovazioni nella critica storico-giuridica, di certo conforme ad una stagione sociale in generale di fermento ed anche di contestazioni, ma soprattutto di riesame della responsabilità d’impresa nei confronti dei lavoratori, sbocciò un altro contributo basilare in materia di colpa nel diritto romano, quello di Carlo Augusto Cannata<sup>37</sup>. Questi ha fissato i presupposti da cui ripartire per un riesame scientifico circa l’impostazione romana del problema della responsabilità a sua volta contrattuale, nonché individuare le prospettive moderne per una rielaborazione ancorata alle fonti della storia della colpa contrattuale, con particolare riferimento ai criteri dell’imperizia e della negligenza<sup>38</sup>. Ma Cannata ha principalmente chiarito, sin da allora, che nell’impostazione romana della questione della responsabilità contrattuale, questa vada identificata con il

---

<sup>36</sup> In tal senso, S. SCHIPANI, *Pluralità*, cit., 61.

<sup>37</sup> C.A. CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico. Corso di diritto romano tenuto nell’Università di Cagliari. Anno accademico 1967-1968*, Milano, 1969 (poi, almeno si v. ID., *Sul testo della ‘lex Aquilia’ e la sua portata originaria*, in *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica. I congresso internazionale Aristec Madrid, 7-10 ottobre 1993*, a cura di L. Vacca, Torino, 1995, 25-57 [ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 153-182]; ID., *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano. Materiali per un corso di diritto romano*, Catania, 1996).

<sup>38</sup> C.A. CANNATA, *Per lo studio*, cit., specialm. 133 ss. e 263 ss.

problema dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale<sup>39</sup>. In una trattazione rotante proprio su quest'ultimo argomento cruciale, il compianto studioso ha lasciato peraltro una lucida riflessione sulle prospettive formative (e di ricerca, quindi) dell'insegnamento dei Fondamenti del diritto europeo, che va ancora una volta ricordata<sup>40</sup>.

Ha d'altro lato messo in chiara evidenza Cannata<sup>41</sup> come sia basato sulla dicotomia *culpa-dolus* l'assetto presente nella cornice complessiva che ci è pervenuta in materia attraverso i *Digesta* giustinianeî, pur se elaborata dai giuristi classici<sup>42</sup>.

#### 4. Sfumature della 'culpa'

Nell'ambito della giurisprudenza romana sulla responsabilità aquiliana, si identifica e si definisce, infatti, il concetto di *culpa* in dialettica col *dolus*, nonché quello di *iniuria*.

*Iniuria* costituisce da un lato il pilastro di tutta la costruzione concettuale della responsabilità, perché rappresenta l'antigiuridicità (*contra ius*) del danno, quando non sia esclusa alcuna responsabilità dato che l'evento dannoso risulta essere conseguenza del caso; l'*iniuria* è necessaria per l'imputabilità del danno al soggetto che lo ha causato, colpevole quindi del fatto dannoso stesso<sup>43</sup>. Dall'altro, dall'originaria costruzione concettuale della *iniuria* configurata dalle XII Tavole come lesione della persona fisica, mediante la rottura di parte del corpo

---

<sup>39</sup> C.A. CANNATA, *Per lo studio*, cit., 24 e *passim*.

<sup>40</sup> C.A. CANNATA, *L'inadempimento delle obbligazioni*, Padova, 2008, X: «[...] I Fondamenti del diritto europeo devono concentrarsi su trattazioni monografiche delle genesi di singole istituzioni o soluzioni normative o giurisprudenziali, concepite in modo da dare ragione dello stato dei diritti europei attuali – delle identità e delle differenze che fra di essi si scorgono –, considerando con attenzione particolare le vicende che, nella storia del pensiero giuridico europeo e nella pratica che vi è corrisposta, hanno avuto sbocco nelle rispettive soluzioni attuali».

<sup>41</sup> C.A. CANNATA, *Sul problema*, cit., 1 ss.

<sup>42</sup> Con apporti sui quali si v. C.A. CANNATA, *Sul problema*, cit., 136 ss.

<sup>43</sup> Gai 3.211: *Is iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit; nec ulla alia lege damnum, quod sine iniuria datur, reprehenditur, itaque impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit*.

oppure la frattura o contusione di un osso, si perviene a fare ricadere in essa le condotte lesive poi configurate come illeciti civili.

*Culpa* configura a sua volta, in progresso di tempo, l'elemento soggettivo dell'attività di danneggiamento, allorché non vi siano cause di esclusione. *Dolus* e *culpa* vengono individuati, a loro volta, e rielaborati a fondo nella cornice della responsabilità da inadempimento. In quest'ultimo campo, cioè della responsabilità oggi anche detta contrattuale, un apporto essenziale dei giuristi romani classici fu di aver raccolto sotto la nozione di *culpa* quei criteri di responsabilità che fossero fondati sulla illiceità della condotta, differenziandoli da altri criteri di responsabilità, basati invece sull'illiceità della volontà. Questi ultimi vennero raccolti, al contrario, sotto la nozione di *dolus*. Insomma, il *dolus* raffigura l'illiceità attinente alla volontà; la *culpa* viene riferita ad un comportamento tenuto, non all'elemento intenzionale. Una simile operazione concettuale sostiene la distinzione strutturale tra dolo e colpa, ancora fondamentale e seguita nella giurisprudenza moderna.

Nella giurisprudenza tardorepubblicana, per l'esattezza con Q. Mucio Scevola, nel I sec. a.C., ritroviamo l'affermazione emblematica dell'essere colpa il non aver previsto ciò che una persona diligente avrebbe potuto prevedere (*Sed Mucius dixit ... culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum*) e così si sarebbe potuto evitare il pericolo. Per l'esattezza, nel frammento di Paolo:

Paul. 10 *ad Sab.* D. 9.2.31. *Si putator ex arbore ramum cum deiceret vel machinarius hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille proclamavit, ut casus eius evitari possit. Sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit*<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Trad. it. recente di E. STOLFI, 'Fragmenta. Iuris civilis libri XV/III', in Quintus Mucius Scaevola, *Opera*, Roma, 2018: «Se un potatore facendo cadere un ramo da un albero, oppure un operaio che lavorava su un'impalcatura, ha ucciso un uomo [di condizione servile] che passava di lì, è tenuto [in forza della legge Aquilia] qualora [il ramo] cada in un luogo pubblico e quello non gridò ad alta voce perché potesse essere schivata la sua caduta. Ma Mucio disse anche che, se la stessa cosa fosse avvenuta in un luogo

Ma il brano paolino sarebbe logicamente connesso<sup>45</sup> (analoghi sarebbero i criteri nel caso di animali – orsi e cervi – da catturare in fosse, nelle quali sussiste il pericolo di cadere) con:

Paul. *eod.* D. 9.2.28. *Qui foveas ursorum cervorumque capiendorum causa faciunt, si in itineribus fecerunt eoque aliquid decidit factumque detergi est, lege Aquilia obligati sunt: at si in aliis locis, ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur. 1. Haec tamen actio ex causa danda est, id est si neque denuntiatum est neque scierit aut providere potuerit: et multa huiusmodi deprehenduntur, quibus summovetur petitur, si evitare periculum poterit.*

Ebbene, la configurazione della *culpa* sembra rappresentare una conquista del pensiero giurisprudenziale avvenuta nel corso del I secolo a.C., appunto nell'applicazione in concreto della legge Aquilia. Invece il dolo si raffigura come un'astuzia posta in essere allo scopo di ingannare una persona<sup>46</sup>; la definizione del comportamento doloso (*dolus malus*, secondo l'aggiunta nell'editto del pretore, per distinguerlo dal *dolus bonus* in uso presso i *veteres*<sup>47</sup>) comprende anche la

---

privato, è possibile sia intentata azione in riferimento alla colpa: [e Mucio disse] esservi colpa, poiché, potendo essere assunte delle precauzioni da parte di una persona diligente, non sono state assunte o era stato dato avviso quando ormai non era più possibile evitare il pericolo».

<sup>45</sup> Ad avviso di A. TORRENT RUIZ, *Aproximación al concepto de «culpa ex lege Aquilia»*. Paul. 10 «ad Sab.» D. 9, 2, 31 y 9, 2, 28, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di L. Gagliardi, Milano, 2018, 73-90. Pure E. STOLFI, *Commento*, cit., 273-275, sottolinea lo stretto collegamento fra i due brani, provenienti entrambi dal medesimo libro X di Paolo del commentario a Sabino; infatti, contigui sarebbero i problemi affrontati e analoga l'impostazione seguita attraverso l'integrazione di profili oggettivi e soggettivi in materia di responsabilità aquiliana.

<sup>46</sup> Secondo Servio, in Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.1.2: *Dolum malum Servius quidem ita definit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur.*

<sup>47</sup> Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.1.3: *Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adiecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonus dicebant et pro sollertia hoc nomine accipiebant, maxime si ad versus hostem latronemve quis machinetur.*

macchinazione, quindi qualsiasi *calliditas*, *fallacia*, *machinatio*, secondo la definizione di Labeone, come riferisce Ulpiano, in D. 4.3.1.2<sup>48</sup>.

### 5. Profili problematici del concorso di colpa e della responsabilità oggettiva

Di recente più di una elaborazione dottrinarina prende ancora da riflessioni dei giuristi romani spunti stimolanti per delineare figure nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, qual è il caso della cosiddetta «contributory negligence»<sup>49</sup>, ovvero sia il concorso della condotta colposa del danneggiato nel verificarsi dell'evento dannoso. Le variazioni su tale specifico tema partono, infatti, da esegesi doverose del frammento-base sul 'concorso di colpa' risalente a Pomponio<sup>50</sup>, a testimoniare la miniera di soluzioni che offre l'esperienza giuridica romana, in assenza di un'impossibile completa legislazione in materia. Ma pure per altri aspetti e problemi di rilevanza odierna in materia vi sono casi romani, dai quali gli svolgimenti contemporanei dottrinari possono trarre ben più che antiquari e inutili paragoni, come p. es. per la legittima difesa<sup>51</sup> e l'omicidio stradale<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> Labeone, in Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.1.2: *Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniat: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.*

<sup>49</sup> Su cui v., per tutti, il compianto R. KNÜTEL, *Neues zur 'contributory negligence'?*, in *Index*, 44, 2016, 349-360, a proposito di E.G.D. VAN DONGEN, *Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study*, Leiden-Boston, 2014 (nella sintesi in italiano *Considerazioni storiche e comparative sulla colpa della vittima nella responsabilità da fatto illecito, con particolare riferimento all'esperienza moderna*, in *TSDP.*, 10, 2017, on line); cfr. la rec. critica di M.F. CURSI, in *ZSS.* 135, 2018, 818-830 ed EAD., *Il concorso della colpa del danneggiato nel risarcimento e la rilevanza penale dell'azione aquiliana*, in *Index*, 47, 2019, 165-194.

<sup>50</sup> Pomp. 8 *ad Q. Muc.* D. 50.17.203: *Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire.*

<sup>51</sup> Cfr. S. GALEOTTI, *Alf. 2 dig. D. 9.2.52.1. Il danno 'giustificato' dalla legittima difesa*, in *Il diritto romano caso per caso*, a cura di L. Solidoro, M. Scognamiglio, P. Pasquino, Torino, 2018, 77-87, su elementi giuridicamente qualificanti e parametri di valutazione della condotta 'difensiva' ai fini del giudizio sulla *culpa*.

A proposito dell'ulteriore distinzione fondamentalmente moderna tra responsabilità oggettiva e soggettiva, infine va ricordato almeno come le teorie cosiddette oggettive della responsabilità non propongano una responsabilità senza colpa (*sine culpa*). Infatti, non solo sul piano dell'inadempimento «responsabilità oggettiva, propriamente, è solo quella che, per stabilire la responsabilità dell'obbligato in caso di mancato adempimento, prescinde del tutto dal contegno dell'obbligato stesso; del tutto: e cioè non tanto nel senso che tale contegno non viene in alcun modo controllato, ma addirittura nel senso che esso non fa parte dei dati sui quali il problema della responsabilità si imposta. In altre parole, o la responsabilità oggettiva non si vale per nulla di criteri di responsabilità, perché il fatto del mancato adempimento è sufficiente a dar luogo a responsabilità per inadempimento (come avviene di regola nelle obbligazioni pecuniarie); ovvero fa riferimento a criteri di responsabilità che non sono criteri di imputabilità dell'inadempimento, perché consistono nella semplice attribuzione al debitore del rischio dell'impossibilità del risultato dovuto», secondo Cannata<sup>53</sup>.

#### 6. La questione aperta della tutela esterna dei diritti di credito

In conclusione, si può fare appena un accenno ad una questione ancora aperta, come saggio degli sviluppi che si sono avuti nell'odierno quadro complesso dell'atipicità in materia di responsabilità aquiliana, oggi modellata di frequente come responsabilità extracontrattuale: la

---

<sup>52</sup> Cfr. R. CARDILLI, *Alf. 2 dig. D. 9.2.52.2. Responsabilità e nesso di causalità: un incidente stradale con conseguenze mortali a Roma antica*, in *Il diritto romano caso per caso*, cit., 89-99 e, più sinteticamente, ID., *Gestione empirica della imputazione e 'culpa adnumeratio' nella riflessione dei giuristi romani*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 8-11 giugno 2010 con l'appendice "Talamanca e Copanello" di Antonino Metro*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2019, 113-117, circa la concatenazione di cause nella prospettiva casistica dell'analisi del brano con il celebre *incipit*: «*In clivo capitolino ...*», che ricorda un grave incidente avvenuto lungo la strada che portava al Campidoglio, in cui trovò la morte un bambino di condizione servile schiacciato letteralmente da un carro merci.

<sup>53</sup> C.A. CANNATA, *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi (Le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al codice civile italiano del 1942)*, in *Rivista trim. di dir. e proc. civ.*, 1991, 1011.

cosiddetta tutela ‘esterna’ dei diritti di credito. Ovvero alla risarcibilità dei danni meramente patrimoniali subiti non da titolari di diritti assoluti, su quanto oggetto dei danni arrecati, bensì di diritti relativi e pertanto ‘esterni’ al rapporto tra danneggiante e danneggiato. Ciò concerne, più in generale, la posizione dei terzi nel diritto delle obbligazioni. La tematica è stata al centro di ricerche, anche monografiche, di diritto romano e s’era sviluppato in argomento un certo dibattito nella storiografia romanistica del momento<sup>54</sup>, subito dopo tuttavia alquanto assopitosi. È tornata ad occuparsene con ampiezza di analisi, ma senza ottenere una vera unanimità di adesioni e consensi nella dottrina romanistica su tutte le sue visuali interpretative talora innovative, Floriana Cursi<sup>55</sup>. Ciò nell’intento di sfatare soprattutto il «preconcetto moderno» della tutela aquiliana rivolta esclusivamente ai diritti assoluti<sup>56</sup>, laddove il massiccio ricorso ad azioni *in factum* ed *utiles* (col soccorso, in termini residuali dell’*actio de dolo*) tra repubblica e principato<sup>57</sup> ampliò gli iniziali confini della tutela aquiliana – condizionati dal vecchio principio materiale del *damnum corpore corpori datum* – ai danni meramente patrimoniali ed ai rapporti obbligatori<sup>58</sup>. Di ciò resta, p. es., una testimonianza emblematica in Inst. 4.3.16 i.f.:

*Sed si non corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit, sed alio modo damnum alicui contigit, cum non sufficit neque directa neque utilis Aquilia, placuit eum qui obnoxius fuerit in factum actione teneri: veluti si quis, misericordia ductus, alienum servum compendium solverit, ut fugeret.*

---

<sup>54</sup> Verteveva su di ciò, ad es., la monografia di I. REICHARD, *Die Frage des Drittschadensersatzes im klassischen römischen Recht*, Köln-Weimar-Wien, 1993, opera prima insignita del III premio Boulvert: cfr., in *primis*, C.A. CANNATA, *Le disavventure del capitano J.P. Vos*, in *Labeo*, 41, 1995, 387-432; poi, le rec. di G. WESENER, in *Iura*, 44, 1993 pubbl. 1996, 351-353; K. HACKL, in *TR.*, 65, 1997, 107-110; F. STURM, in *ZSS*, 115, 1998, 538-548.

<sup>55</sup> Si v. specialm. M.F. CURSI, *Dal danno aquiliano al danno extracontrattuale: le radici romanistiche*, in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Abruzzo*, Milano, 2007, 215-257.

<sup>56</sup> M.F. CURSI, *Dal danno*, cit., 215-224.

<sup>57</sup> Cfr. M.F. CURSI, *Dal danno*, cit., 224-227.

<sup>58</sup> M.F. CURSI, *Dal danno*, cit., 224-257.

Nella fonte si pone in evidenza come si configuri una generale azione di danneggiamento, grazie alla quale avrebbe potuto essere risarcito qualsiasi danno arrecato a cose altrui, pur se non in conseguenza dell'azione corporea del suo autore e non avesse cagionato lesioni corporali; si porta l'esempio di chi, mosso da intenti misericordiosi, abbia sciolto dai ceppi che lo incatenavano uno schiavo altrui per farlo scappare.

### 7. *Un cenno agli esiti codicistici*

Gli esiti codicistici si conoscono bene e forse può valere, infine, la pena di spendere su di essi alcuni rapidissimi cenni e riferimenti. La clausola generale della responsabilità per fatto illecito ha il suo modello nel codice francese<sup>59</sup>, tradotto, ancor più che recepito nel Codice civile italiano del 1865 negli artt. 1151 e 1152<sup>60</sup>, poi in parte trasmesso nell'attuale articolo 2043 del Codice civile italiano del 1942<sup>61</sup>. Su ciò si sono esercitate e si esercitano estensioni interpretative tra le più significative dei mutamenti sociali ed economici dell'intera storia contemporanea del diritto, erede dai fondamenti nel diritto romano di concetti, principi, elaborazioni e tecniche.

---

<sup>59</sup> Art. 1382: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer» e art. 1383: «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».

<sup>60</sup> Art. 1151 (cod. civ. 1865): «Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno» e art. 1152 (cod. civ. 1865): «Ognuno è responsabile del danno cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza».

<sup>61</sup> Art. 2043 (cod. civ. 1942): «Risarcimento per fatto illecito. – Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»: S. SCHIPANI, *Pluralità*, cit., 29-30 nt. 2, segnala a proposito che «corrisponde all'art. 74, 1° comma del *Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti*, del 1927 (con unica modifica, la "ingiustizia" del danno, che non è così qualificato in quest'ultimo)».

## Abstract

Nota sintetica in tema di origini della responsabilità aquiliana, mediante una ricognizione delle principali fonti a partire da quelle decemvirali (*Tab. 8.2-4*) sino alla *lex Aquilia* ed alcune considerazioni su *dolus* e *culpa* e responsabilità nella dottrina romanistica, con particolare riferimento a Schipani e Cannata. Infine, vi sono brevi riflessioni sulle figure cosiddette di «contributory negligence» e di tutela «esterna» dei diritti di credito.

Short note on the origins of the Aquilian liability, through a recognition of the main sources starting from the decemviral law (*Tab. 8.2-4*) up to the *lex Aquilia*, and some considerations on *dolus* and *culpa* and liability in Roman legal thought with special regard to Schipani e Cannata. Finally, there are short thoughts on the so-called «contributory negligence» and «external» protection of credit rights.

## Parole chiave

*Lex Aquilia, damnum, iniuria, culpa.*

FELICE MERCOGLIANO  
Professore associato di diritto romano  
Università degli Studi di Camerino  
E-mail: felice.mercogliano@unicam.it

